

ATTO ESECUTIVO CONVENZIONALE "CONTROLLI TABACCO 2020"

**tra ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE TABACCO ITALIA ed
AGECONTROL S.p.A.**

Tra

l'Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia (di seguito in breve O.I. Tabacco Italia), C.F. 97808950584, con sede in Roma, Via Monte delle Gioie, 1/C, nella persona del Presidente, dott. Gianfranco Domini, domiciliato per la carica in Roma, Via Monte delle Gioie n. 1/C,

e

l'Agenzia pubblica per i Controlli in Agricoltura - AGECONTROL S.p.A., C.F. 07233190581 (di seguito in breve Agecontrol), con sede in Roma, via Morgagni n. 30/H, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Fabio Fuselli, domiciliato per la carica in Roma, via Morgagni n. 30/H,

Premesso che:

- O.I. Tabacco Italia è l'Organizzazione Interprofessionale Nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione del tabacco greggio, riconosciuta con decreto direttoriale prot. n. 9510 del 16 febbraio 2015, ai sensi degli artt. 157, 158, 159 e 162 del Reg. (UE) 1308/2013, avente personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 dal 20/10/2004, con n° 1065/2015 del registro della Prefettura di Roma;
- Agecontrol, è l'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura la quale, senza perseguire fini di lucro, per conto dell'Agea effettua controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi commercializzati sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che nei comparti interessati agli aiuti comunitari;
- O.I. Tabacco Italia in quanto Organizzazione Interprofessionale nazionale riconosciuta, ha definito e trasmesso ai competenti uffici ministeriali l'Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020 (all. 1);
- il MIPAAF, con DM 824 del 28 febbraio 2018 (di seguito Decreto), ha esteso e reso obbligatorie le regole contenute nell'Accordo Interprofessionale Tabacco anche agli operatori attivi sull'intero territorio nazionale non aderenti all'Organizzazione Interprofessionale; il par. 4. dell'articolo 2, ed il par. 7 dell'articolo 5 del Decreto prevedono che i contributi finanziari previsti dall'Accordo Interprofessionale comprendono anche la copertura dei costi relativi all'attività di controllo i quali sono a carico

dell'Organizzazione Interprofessionale e degli operatori non aderenti;

- il par. 7 dell'articolo 5 del Decreto stabilisce che l'O.I. Tabacco Italia individua l'Organismo delegato ad effettuare i controlli e che il coordinamento dei controlli stessi è di competenza di AGEA;
- il par. 5 dell'articolo 5 stabilisce che gli esiti dei controlli devono essere riportati nel Registro unico dei controlli ispettivi (RUCI) istituito presso il MIPAAF, di cui al DM 22 luglio 2015;
- i parr. 2 e 3 dell'articolo 5 del Decreto attribuiscono all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari la competenza per la vigilanza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto stesso, ed all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- AGEA-Area Coordinamento, in attuazione del par. 1 dell'art. 5 del Decreto, in data 27 aprile 2018, ha pubblicato le procedure del Settore Tabacco Prot. N. 0036464, ai sensi dell'articolo 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1 e 2 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito Procedura AGEA), definendo tra l'altro, il regime le tipologie e le procedure per i controlli;
- ai sensi del par. 7 del l'articolo 5 del Decreto l'Assemblea dei soci della O.I. Tabacco Italia ha individuato in Agecontrol S.p.A. l'Organismo delegato ad effettuare i controlli tabacco per il raccolto 2020;
- tra Agecontrol e O.I. Tabacco Italia, di seguito le Parti, si sono svolti incontri tecnici finalizzati alla definizione dei costi dell'attività di controllo sul raccolto 2020(all. 2);
- il presente atto costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra le Parti gli obiettivi da conseguire nei quali è utile l'azione congiunta;

si conviene quanto segue

ART. 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2. Agecontrol si impegna:
 - a) ad eseguire, con il coordinamento di AGEA, i controlli previsti dal Decreto secondo le modalità stabilite dalla

procedura AGEA-Area Coordinamento;

- b) a compilare specifici atti di rilevazione con i risultati delle verifiche eseguite presso i soggetti individuati dall'Articolo 1 del Decreto, indicando la categoria dell'operatore, l'eventuale appartenenza ad una associazione che fa o meno parte dell'Organizzazione Interprofessionale ed evidenziando le eventuali non conformità rilevate;
- c) a segnalare agli Organismi pagatori competenti per territorio le eventuali irregolarità evidenziate nel corso delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti del riconoscimento ai sensi del paragrafo B della Procedura AGEA;
- d) a segnalare con immediatezza, ai sensi del DL 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari e ad AGEA-Area Coordinamento, le eventuali irregolarità rilevate relativamente al rispetto del Decreto, delle Circolari AGEA e delle altre norme che regolano il settore. Dell'avvenuta segnalazione alle Autorità competenti, omettendo le informazioni in ogni maniera sensibili, Agecontrol darà immediata informazione a O.I. Tabacco Italia.
- e) a fornire all'Organizzazione committente, un riepilogo dell'attività svolta con cadenza trimestrale a partire dall'avvio dei controlli, una relazione provvisoria sull'attività svolta entro il 15 luglio 2021 e, entro 60 giorni dal termine del periodo di indagine, una relazione contenente la statistica finale dei risultati dei controlli effettuati, distinti per area geografica e categoria di operatori.

ART. 2

1. O.I. Tabacco Italia si impegna a riconoscere ad Agecontrol per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 1, secondo le specifiche tecniche individuate nell'allegato 2, un corrispettivo di 88.500 euro (ottantottomila/500), oltre I.V.A. di legge.
2. Il corrispettivo pattuito sarà erogato in tre rate: 50% entro febbraio 2021, 40% entro giugno 2021, 10% entro ottobre 2021.

ART. 3

1. Il presente contratto si riferisce all'attività da svolgere entro il 30 settembre 2021.

ART. 4

1. Agecontrol, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, è responsabile del trattamento dei

dati personali relativo ai controlli previsti al precedente art. 1 comma 2.

ART. 5

1. Il presente contratto viene redatto in tre (3) originali su carta legale, di cui due saranno trattenuti da O.I. Tabacco Italia e uno da Agecontrol.

Art. 6

1. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, li 5 agosto 2020

PER O.I. TABACCO ITALIA

IL PRESIDENTE



PER AGECONTROL

L'Amministratore Unico



Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente quanto stabilito agli artt. 5 e 6.

PER O.I. TABACCO ITALIA

IL PRESIDENTE



PER AGECONTROL

L'Amministratore Unico



Allegati

1. Accordo Interprofessionale Tabacco per i raccolti 2018, 2019 e 2020
2. proposta tecnico-economica Agecontrol raccolto 2020